



**R E P U B B L I C A   I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2011, proposto da:  
Renato De Paoli, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Dell'Agnese e Mario  
Ceretta, con domicilio *ex lege* presso la segreteria di questo T.A.R.;

***contro***

Comune di Albignasego, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e  
difeso dagli avv. Fulvio Lorigiola e Luciana Palaro, con domicilio *ex lege* presso la  
segreteria di questo T.A.R.;

***per l'annullamento***

dell'ordinanza n.31 del 9 marzo 2011, con la quale è stata ingiunta la demolizione  
“della struttura di sostegno dell'intelaiatura tipo pompeiana non conforme alle  
vigenti disposizioni del regolamento edilizio comunale (Rif. Art. 12.4 comma 6)” e  
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, tra cui, per quanto di  
interesse, dei verbali di sopralluogo del Corpo di Polizia Locale in data 7 giugno  
2010 e 11 novembre 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albignasego;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con il presente ricorso Renato De Paoli ha impugnato l'ordinanza di demolizione della struttura di sostegno in legno realizzata nel terreno adiacente alla sua abitazione.

Il Comune di Albignasego ha ritenuto l'opera suddetta abusiva, in quanto realizzata in assenza di SCIA, prescritta per tale tipo di opera dall'art. 23, comma 2, lett. k, del vigente regolamento edilizio comunale, nonché in violazione delle distanze fissate dall'art. 12.4 comma 6 del medesimo regolamento.

A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto, innanzitutto, che la suddetta struttura in legno, di sostegno di una rete antigrandine, serviva da riparo per il suo orto dai violenti nubifragi estivi e per la sua semplicità, precarietà, amovibilità, non richiedeva alcuna autorizzazione edilizia; dunque non poteva essere considerata abusiva né assoggettata alle relative sanzioni. Per le medesime ragioni non poteva essere considerata una struttura rilevante ai fini del computo delle distanze dai confini di cui al regolamento edilizio. In secondo luogo, ha eccepito che, anche ritenendo le suddette opere assoggettate alla disciplina della DIA, le stesse dovevano essere sanzionate con la sola sanzione pecuniaria e non con la demolizione. Infine, ha eccepito la contraddittorietà e la perplessità della motivazione del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Albignasego, contestando in fatto e in diritto le asserzioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'esito della camera di consiglio del 15 giugno 2011, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'ordine di demolizione.

All'udienza del 22 novembre 2012, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.

L'opera oggetto di ordine di demolizione è costituita da una scarna intelaiatura lignea, di modeste dimensioni, costituita da materiale facilmente rimovibile, priva di strutture murarie di appoggio e di sostegno, che ha la funzione provvisoria di sostenere, durante la sola stagione estiva, una rete antigrandine di protezione dell'orto del ricorrente dai violenti nubifragi estivi.

Ritiene il Collegio che tale tipo di manufatto, per le sue limitate dimensioni e la sua precarietà, non abbia rilevanza edilizia, non rappresentando una modifica apprezzabile del territorio.

In secondo luogo, si ritiene che non sia nemmeno applicabile alla fattispecie in esame l'art. 12.4 c. 6 del regolamento edilizio comunale, che impone il rispetto della distanza minima dal confine, di almeno mt. 1,50, in relazione ai pergolati, alle tende parasole, e alle pompeiane.

Infatti, l'opera in oggetto non si presta ad essere ricompresa, sia sotto il profilo strutturale che funzionale, in alcuna di tali tipologie di opere.

Infatti, sia i pergolati, sia le tende parasole, sia le "pompeiane", hanno la funzione di ombreggiare giardini o terrazze, e dunque hanno un certo impatto a livello di edilizia e di rapporti di vicinato, in quanto limitano il passaggio di aria e luce.

Viceversa, nel caso di specie, siamo in presenza di una struttura costituita da pochi assi che in alcun modo possono ostacolare il passaggio dell'aria e della luce.

Pertanto, l'opera in questione, non può essere considerata abusiva, non essendo soggetta ad alcun titolo abilitativo, né posta a distanza irregolare dal confine, non rientrando tra i manufatti contemplati dal regolamento edilizio in materia di distanze.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto con l'annullamento dell'ordine di demolizione impugnato.

Non di meno, in ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

